

ART. 38

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ED AVVIATI AL RECUPERO

La componente di costo della parte variabile della tariffa del servizio raccolta rifiuti urbani è commisurata al servizio reso come da dal DM Ambiente 20 aprile 2017, pertanto non sono previste riduzioni nella parte variabile per il conferimento di rifiuti speciali anche se assimilati agli urbani. Per calcolare la componente di costo della tariffa variabile non vengono applicati i criteri presuntivi di produzione del rifiuto previsti dal DL 158/1999 che darebbero diritto a tale riduzione.

ART. 39 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. Locali di civile abitazione posseduti da anziani ricoverati in casa di riposo, purché gli stessi non risultino occupati a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato gratuito etc.): riduzione del 15%.
- b. Locali di civile abitazione non utilizzati ma predisposti all'uso tenuti a disposizione da parte di soggetti residenti: riduzione del 15%
- c. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 si prevede una ulteriore riduzione del 80% su tutti i fabbricati catastalmente classificati nelle categorie C1, C2, C6, C7.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate di cui ai commi a) e b) del presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui ai commi c) vengono effettuate d'ufficio.